

2

ST, no della Fiom al terzo turno domenicale

«La ST Microelectronics non può scambiare nuova occupazione con un arretramento delle condizioni di vita dei lavoratori, che sono già al limite». È quanto sostiene la Fiom-Cgil, contraria alla creazione di un turno anche la domenica notte a scapito dei lavoratori di un'azienda in cui già si lavora sette giorni su sette. Il sindacato, in particolare, contesta la diluizione delle ferie in 15 settimane e la scelta di non so-

stituire il personale in ferie con lavoratori a tempo, attraverso il cosiddetto *summer job*. La Fiom, per bocca del coordinatore del settore, Troili, definisce poi «fuori misura e vessatorio verso i dipendenti la scelta di introdurre il turno della domenica notte proponendo di peggiorare la loro condizione di vita e utilizzando come una clava, e in modo sorprendentemente rozzo l'attenzione, che le istituzioni e le stesse organizzazioni sindacali dedicano a un'azienda in crescita». E giudica sorprendente il rifiuto all'offerta di flessibilità fatta dal sindacato con la proposta di ricorrere, durante il periodo delle ferie, al *summer job*.



È noto che, in azienda, una buona parte degli incidenti e degli infortuni sul lavoro avviene nei momenti di cambio turno, nel periodo di mensa e negli orari notturni, quando cioè il numero dei lavoratori presenti è inferiore e, per molte immaginabili ragioni, si abbassa il livello di attenzione degli addetti. Gli infortuni - che sono comunque causati dai bassi livelli di protezione dei macchinari, da errate scelte organizzative, dalla scarsa formazione e informazione - avvengono indirettamente anche per la stanchezza e la distrazione del lavoratore. Ciò è riscontrabile nella tabella dei dati Inail relativi alla distribuzione percentuale degli infortuni sulle 24 ore e sulle ore lavorative. La percentuale degli infortuni nelle ore notturne si mantiene infatti basso esclusivamente per il numero esiguo di lavoratori impegnati in quelle ore, anche se il 7 per cento registrato tra le 22 e l'una di notte è un dato comunque alto in relazione al numero di lavoratori occupati.

prevenzione

Sicurezza

Previsti un maggior numero di controlli e appropriate misure a tutela della salute dei dipendenti
La fascia oraria più pericolosa: tra le 22 e l'una

L'infortunio vien di notte
Un decreto contro i rischi delle ore piccole

FRANCESCA AMENDOLA*

Questo dato può essere dovuto a diversi fattori concomitanti: le scarse misure di sicurezza, la scarsa informazione e formazione dei lavoratori addetti a lavori più marginali (custodia, controllo di impianti non in produzione), mancanza di controllo sull'uso delle protezioni e dei dispositivi di protezione individuali, minore tempestività negli interventi in caso di incidente. Per migliorare le condizioni di lavoro di chi opera di notte, il 7 febbraio è entrato in vigore il decreto legislativo 532/99 che regola il lavoro notturno ed impone nuovi obblighi di organizzazione del lavoro e sorveglianza sanitaria. Il suo campo di applicazione non investe tutte le sfere di attività. Sono esclusi i lavoratori operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare e delle altre attività marine ed i medici in formazione. È prevista inoltre l'emanazione di un decreto che regolamenti le modalità specifiche con cui applicare le disposizioni ai lavoratori di settori militari, di polizia, penitenziarie e altre.

Organizzazione del lavoro. La condizione che definisce il «lavoratore notturno» è che il lavoro sia svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore al giorno o per 80 giorni lavorativi all'anno, ovvero per periodi differenti se diversamente stabilito dal contratto nazionale. L'orario di lavoro è allora limitato a 8 ore sulle 24, se non diversamente indicato da contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, nel qual caso occorrerà calcolare il valore corrispondente al suddetto limite. Entro il 6 giugno di quest'anno sarà stabilito con decreto del Ministro del lavoro un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, per cui il limite suddetto delle 8 ore sulle 24 non è modificabile. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva. Il limite sull'orario notturno non si applica invece nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose. Le nuove disposizioni possono comportare modifiche nella organizzazione del lavoro laddove i limiti imposti ora per legge non fossero già applicati. In particolare sarà necessario modificare le turnazioni per garantire che tali limiti non vengano superati. Il decreto stabilisce inoltre che siano adibiti a lavoro not-

WORKER'S MEMORIAL

Donne e salute

Il Comitato promotore del Workers Memorial Year ha autorizzato il supplemento «Lavoro.it» del quotidiano «l'Unità» alla pubblicazione del proprio logo per l'intero anno 2000 come riconoscimento per l'impegno nel favorire la conoscenza delle attività svolte sotto il patrocinio del Wmy relative alle novità legislative riguardanti la sicurezza sul lavoro. Il regolamento del Workers Memorial Year, già pubblicato sul supplemento Lavoro.it, è disponibile sul sito Internet www.ambavia.it. L'iniziativa centrale di Wmy 2000 è fissata a Milano l'8, il 9 e il 10 marzo prossimi alla Fiera. Nell'ambito della manifestazione sono previsti convegni su: Donna, salute e lavoro; Carta 2000; Profili professionali; Chimica più sicura; Incentivi e novità nei «Decreti Inail»; Sistemi di gestione; Cantieri; Informazione e Formazione. La partecipazione è gratuita. È gradita la segnalazione alla segreteria organizzativa c/o Inail P.le Pastore, 6 - 00144 Roma. Tel. 06.54873317 - 06.54872120 - 06.54872123 - Fax. 06.54872075



turno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano esplicita richiesta. Un comma a garanzia dei lavoratori è quello che stabilisce che nel caso in cui il medico competente accerti nuove condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione notturna è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni. In tutti i casi in cui non sia già previsto dal contratto collettivo, il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro.

Sicurezza. Le nuove disposizioni hanno ripercussioni anche sulla gestione della sicurezza in azienda ed incrementano gli obblighi del datore di lavoro relativi alla tutela della salute dei lavoratori. Tutto il personale adibito al lavoro

GLI INCIDENTI IN FABBRICA

IN QUALE ORA?			IN QUALE ORA LAVORATIVA?								
Ora solare	N. Casi	0/00	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a
1	4.677	7.3	1.5	0.8	2.7	1.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1
2	2.961	4.6	0.5	0.5	0.6	1.8	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1
3	2.626	4.1	0.4	0.2	0.5	0.5	1.5	0.6	0.2	0.1	0.1
4	2.632	4.1	0.8	0.3	0.1	0.3	0.4	1.5	0.5	0.2	—
5	3.446	5.4	2.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	1.5	0.5	0.1
6	6.813	10.6	7.7	0.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	0.2
7	17.186	26.8	21.6	3.7	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
8	47.590	74.3	59.8	10.6	2.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
9	59.953	93.6	49.5	31.4	9.5	2.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2
10	87.141	136.1	7.8	81.8	32.3	10.5	2.6	0.6	0.2	0.2	0.2
11	64.796	101.2	2.7	4.9	58.8	24.4	7.7	2.0	0.3	0.2	0.2
12	45.864	71.6	2.6	1.8	4.7	46.1	9.5	5.2	1.2	0.3	0.1
13	27.583	43.1	5.5	1.4	1.3	6.7	16.6	6.0	4.1	1.5	0.1
14	40.384	63.1	13.5	4.8	1.4	3.7	19.6	13.5	3.6	2.9	0.1
15	48.774	76.2	11.1	12.9	3.9	2.0	11.0	22.4	10.0	2.4	0.3
16	56.149	87.7	3.5	14.4	11.1	4.4	3.2	14.9	24.5	10.8	0.7
17	48.952	76.4	1.9	3.6	13.0	9.1	3.5	4.1	14.7	24.8	1.8
18	29.293	45.7	1.6	1.9	2.9	10.3	3.7	3.9	3.6	15.5	2.4
19	15.031	23.5	1.1	1.3	1.4	2.5	4.4	3.0	2.6	5.7	1.3
20	9.773	15.3	1.0	1.2	0.9	1.2	1.0	4.6	2.1	2.8	0.5
21	7.189	11.2	1.2	0.7	1.0	0.7	0.5	1.0	3.6	2.3	0.5
22	5.472	8.5	1.8	0.9	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	2.6	0.2
23	4.468	7.0	2.1	1.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2
24	1.648	2.6	0.3	1.0	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	—
TOTALE	640.401	1.000	201.7	182.7	151.8	130.3	88.4	86.0	74.4	75.3	9.4

* Associazione Ambiente & Lavoro

INFO

A gennaio 84 morti

L'inail ha registrato 84 morti e 65.450 infortuni sul lavoro nelle prime quattro settimane di gennaio. Industria e agricoltura sono i settori maggiormente a rischio. Sulla questione ha presoposizione il sottosegretario al Lavoro, Claudio Caron, che ha proposto il monitoraggio dei comparti più a rischio. «Ricondurre il Paese a livelli di civiltà in materia di sicurezza sul lavoro - afferma - è prioritario. La cultura della sicurezza deve trovare radice nel tessuto produttivo e nei processi di internazionalizzazione, con la partecipazione del ministro per il Commercio estero Piero Fassino (ore 15).

DOMANI

Unione Europea. Seconda diffusione da parte di Eurostat delle statistiche sul costo del lavoro nel terzo trimestre '99. Si prevede una crescita del 2,2% annuo.

VENERDI

Bari. A Tecnopolis, convegno sulle piccole e medie imprese ed i processi di internazionalizzazione, con la partecipazione del ministro per il Commercio estero Piero Fassino (ore 15).

SABATO

Torino. «Centocittà» - Manifestazione nazionale della Cisl per il lavoro (Sergio D'Antoni al Lingotto di Torino, ore 9.30).

Lavoro.it

Supplemento settimanale diffuso sul territorio nazionale unitamente al giornale L'Unità
Direttore responsabile Giuseppe Caldarola
Iscrizione al n. 205 del 28/04/1999 registro stampa del Tribunale di Roma
Direzione, Redazione, Amministrazione: 00187 Roma, via Due Macelli 23/13
Tel. 06/699961, fax 06/6783555
20123 Milano, via Torino 48
Per prendere contatto con Lavoro.it telefonare al numero 02/802321 o inviate fax al 02/8023225 presso la redazione milanese dell'Unità e-mail: lavoro@unita.it
per la pubblicità su queste pagine: Publikompass - 02/24424627
Stampa in fac simile
Se.Be. - Roma, via Carlo Pesenti 130
Satim S.p.A.
Paderno Dugnano (MI)
S. Statale dei Giovi 137
STS S.p.A. 95030
Catania - Strada S. 35
Distribuzione: SODIP
20092 Cinisello B. (MI), via Bettola 18

LAVORO & PREVIDENZA

Ue, così i contributi dei lavoratori comunitari

SILVANO TOPI*

I problemi connessi all'applicazione delle norme del Trattato Cee in materia di libera circolazione dei lavoratori continuano a essere oggetto di aggiornamenti e interpretazioni su diverse materie, tra le quali quella previdenziale. Una sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 1999 è intervenuta su due questioni di grande interesse generale relative alla disciplina dei versamenti contributivi da parte di un lavoratore che ha risieduto e svolto una attività subordinata in un altro Stato membro.

L'ESPERTO RISPONDE
Prima questione. Rileva nel merito la Corte che il lavoratore, distaccato da una impresa a svolgere un lavoro per conto della stessa in un altro Stato membro, rimane soggetto alla legislazione del maggior onere di contribuzione, non gli siano corrisposte prestazioni previdenziali supplementari. Questo orientamento, che interpreta correttamente il Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori (artt. 48 e 51), è volto ad agevolare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsiasi natura nel territorio della Comunità ed osta a provvedimenti che potrebbero sfavorirli.

Diversi lettori hanno formulato quesiti sulla disciplina dei versamenti dei contributi previdenziali nel caso in cui venga svolta attività lavorativa subordinata - risiedendovi anche per un certo tempo - in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia.

La questione, strettamente legata all'attuazione del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori, è ancor più rilevante se messa in relazione col diverso regime cui detti contributi sono sottoposti nei singoli Stati membri dell'Unione.

A far chiarezza sul tema ci ha recentemente pensato la Corte europea di giustizia. In attesa di un'armonizzazione delle normative previdenziali a livello comunitario, che resta uno degli obiettivi di fondo nella costruzione dell'Europa politica e sociale.

Seconda questione. In concreto, e in conseguenza di quanto considerato sulla questione precedente, la Corte ha dichiarato che l'art. 48 del Trattato è direttamente efficace negli ordinamenti giuridici degli Stati

eventualmente confliggenti della norma nazionale.

Questa sentenza ha particolare rilevanza per quanto riguarda il nostro ordinamento previdenziale che, comparativamente agli altri sistemi previdenziali degli Stati membri della comunità, prevede una contribuzione previdenziale più elevata. Infatti, diversamente da quanto deciso dalla Corte, un prelievo contributivo più oneroso pregiudicherebbe soprattutto i cittadini di altri Stati che intendessero svolgere la propria attività nel nostro Paese, affermando di fatto un principio di discriminazione in materia previdenziale nei confronti degli immigrati.

Oggi l'incompatibilità esistente tra le normative di ciascuno dei Paesi membri e il diritto comunitario è risolta dal Trattato con l'affermazione di una preminenza del diritto comunitario su quelli nazionali nelle materie da esso governate. Il passo successivo sarà quello, assai arduo, di realizzare la «mancata armonizzazione a livello comunitario» delle normative previdenziali. *Consulta giuridica del lavoro Cgil

